

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 912 DEL 03/12/2020

RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO PROMOSSO DAL SIG. M.S. NOTIFICATO IN DATA 19/02/2018 (PROT. 7209) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. STEFANO COSTANTINI DI PESARO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 04

SERVIZIOUFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE

Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il sig. "Omissis", aveva presentato, avanti al Tribunale di Rimini sezione lavoro, cui la causa è stata rinviata ex art. 353 c.p.c. dalla sentenza n. 30/2015, in data 15/01/2015 resa in grado di appello, un ricorso per la riattribuzione, previa disapplicazione della delibera 184/2006 e determina n. 765/2006, ad ogni effetto e con valenza ex tunc, della posizione dirigenziale di ruolo a tempo indeterminato e, in via subordinata, per il risarcimento de danni professionali, morali oltre a quelli patrimoniali;
- il Tribunale di Rimini con sentenza n. 310/2015 pubblicata il 9/12/2015, aveva rigettato integralmente il ri corso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Cattolica e della Compagni Assicurativa;
- il Sig. "Omissis" ha depositato in data 22/12/2015 ricorso avanti alla Corte di Appello di Bologna per la riforma della citata sentenza e quindi per l'accoglimento delle domande svolte in primo grado, riproposte integralmente in appello;
- con sentenza 1418/2018 pubblicata il 04/01/2018 la Corte di Appello aveva rigettato il ricorso condannando altresì il ricorrente al rimborso delle spese legali a favore del Comune di Cattolica;
- in data 19/02/2018 (con nota assunta al prot. al nr. 7209) veniva notificato il ricorso avverso la citata sentenza avanti alla Corte di Cassazione sez lavoro;
- con delibera di Giunta comunale nr. 48/2018 veniva conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Stefano Costantini con studio legale in Pesaro Via Mazza 11;
- non era stato assunto l'impegno di spesa con determina dirigenziale;

DATO atto che:

- con lettera assunta al prot. al n. 8915/2018 erano stati chiesti i preventivi di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto a n. 5 legali iscritti all'elenco avvocati approvato con determina dirigenziale n. 667/2016 selezionati tra quelli aventi Curriculum Viatae dal quale si desumesse una maggiore esperienza nella materia oggetto del procedimento di cui trattasi;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi entro i termini richiesti con note prott. nn. 9124 – 9238 – 9250 – 9271 (nr. 1 legale non ha dato riscontro alla richiesta) tra i quali è risultato maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell'Avv. Stefano Costantini con sede in Pesaro Via Mazza nr. 12, assunto al prot. al nr. 9124 del

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'Avvocato Costantini Stefano, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si era dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot. al n. 9124/2018 e precisamente € 2.100,00 oltre Cpa ed Iva, spese di domiciliazione nella misura prevista dal bando per la formazione dell'elenco degli avvocati;

RILEVATO, che:

- il procedimento si è concluso con sentenza 21528/2019 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali;
- l'attore ha provveduto a rimborsare all'Ente le spese legali presso la Tesoreria comunale come risulta dalle seguenti reversali di incasso: 11423/2019, 11424/2019, 106/2020, 733/2020, 1468/2020 per un totale di € 10.267,20;

DATO ATTO che i citati parametri risultavano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;

RITENUTO, quindi, necessario, assumere l'impegno di spesa relativo all'incarico di patrocinio legale di cui alla delibera di Giunta comunale nr. 48/2018;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 56 del 28/09/2020 che ha reso disponibile sul capitolo 270002 la somma di cui sopra necessaria alla copertura del saldo delle competenze di incarico di patrocinio legale attingendolo dal fondo rischi per spese legali derivanti da procedimenti pregressi;

RITENUTO quindi opportuno procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi € 2.648,48 occorrente alla liquidazione delle competenze del citato legale;

DATO ATTO che e' stato richiesto all'ANAC il seguente codice CIG **Z932F7718D**;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1. di prendere atto del conferimento con Dgc 48/2018 all' Avv. Costantini Stefano con Studio Legale in Pesaro Via Mazza nr. 12, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, dell'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa promosso dal Sig. "Omissis" notificato il 19/02/2018 assunto al prot. dell'Ente al nr. 7209/2018;
- 2. di prendere atto che il conferimento dell'incarico è avvenuto alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa assunto al prot. nr. 9124/2018 e successive precisazioni precisamente € 2.100,00 oltre a Cpa, Iva per un totale di € 2.664,98 oltre spese di domiciliazione come previste nel bando della formazione dell'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale nr. 667/2016;
- 3. di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, la somma di Euro 2.648,48 al lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 4. di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 03/12/2020

Firmato
Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)